

L.R. LAZIO 17-2-2005 n. 9

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005.

Art. 64

Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾
⁽⁴¹⁾.

1. Il contribuente che si trovi in condizioni economiche disagiate può, su istanza, essere autorizzato al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato, comprensivo di sanzioni, interessi e oneri accessori.
2. Il numero massimo di rate mensili è fissato in sessanta.
3. Nel caso di persone fisiche, la rateizzazione è concessa, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, dal dirigente competente, secondo fasce di reddito del nucleo familiare, in relazione al numero di componenti dello stesso e secondo fasce di debito, definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio.
4. Nel caso di organizzazioni, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateizzazione è concessa dal dirigente competente, secondo fasce di reddito e di debito definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio.
5. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento a pena di decadenza, allegando copia della documentazione attestante il reddito di cui al comma 3 o la situazione di obiettiva difficoltà di cui al comma 4.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano, a partire dalla seconda rata, gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza.
7. La rateizzazione non è accordata qualora l'importo complessivamente dovuto in base all'atto impositivo sia pari o inferiore a 150,00 euro per le persone fisiche e a 1.000,00 euro per le organizzazioni. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'importo di cui al periodo precedente è determinato in 800,00 euro.
8. In caso di omesso pagamento di un numero di rate pari ad un dodicesimo del numero di rate complessivo, anche non consecutive, la struttura competente invia avviso di decadenza dal beneficio con conseguente obbligo del debitore di estinguere il debito residuo entro il termine di sessanta giorni

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno lavorativo del mese. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza automatica del beneficio, con il conseguente obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla rata non pagata.».

(41) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla [Delib.G.R. 19 settembre 2014, n. 604](#).

(42) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 145, lettera l), numero 2), [L.R. 14 luglio 2014, n. 7](#), entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 150, della medesima legge).